

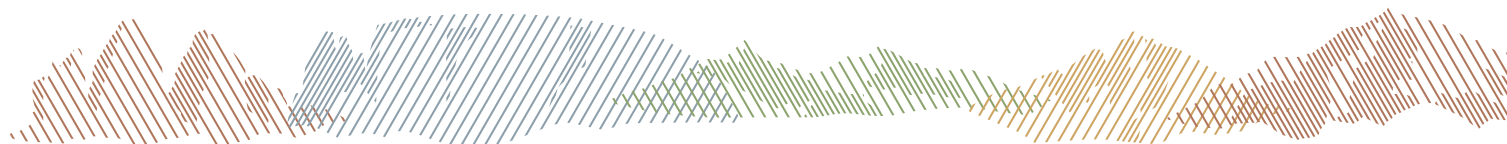
50

Jahre
anni

Protezione del raccolto
con sguardo al futuro



Hagelschutzkonsortium
Condifesa Bolzano



Regolamento

Fondo Mutualistico I.S.T. settoriale latte
della Provincia di Bolzano

Costituito con Delibera del 28 aprile 2022 dall'Assemblea dei Soci - Condifesa Bolzano, modificata e approvato con delibera del 15 giugno 2023 dall'Consiglio di amministrazione - Condifesa Bolzano. Riconosciuto dall'Autorità Competente di data 18. Luglio 2023 con DM n. 375219





Regolamento

Il presente regolamento stabilisce le norme di adesione al Fondo Mutualistico Settoriale IST (Income Stabilisation Tool) Latte Bolzano, gli obblighi e diritti degli Agricoltori aderenti e determina

le sanzioni in caso di loro inadempienza e altre norme per il funzionamento del Fondo Mutualistico IST Latte Bolzano, costituito con delibera assembleare del 28/04/2022, ai sensi dello Statuto del

Soggetto Gestore e degli art. 36 e 39bis del Reg. (UE) 1305/2013 e s.m.i.. Il Fondo non persegue scopo di lucro.

Art. 1

Definizioni

Ai sensi del presente Regolamento, i termini

di seguito elencati e utilizzati con lettere maiuscole, al singolare o al plurale, si attri-

buisce il seguente significato:

AdG	il MiPAAF, Autorità di gestione prevista dal PSRN 2014 2020, o suo ente delegato.
Agricoltore	l'agricoltore attivo ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) 1307/2013, che possiede tutti i requisiti previsti dalle norme comunitarie e nazionali per beneficiare degli aiuti previsti dagli artt. 36 e 39 bis del Reg. UE 1305/2013 e s.m.i. conduttore dell'Allevamento di bovini da latte.
Agricoltore aderente	l'Agricoltore, Socio della Latteria Cooperativa e del Soggetto Gestore, che ha volontariamente aderito al Fondo per un periodo minimo di tre anni impegnandosi a rispettare le norme del presente Regolamento ed a versare i contributi in esso previsti.
Allevamento	l'insieme di allevamenti, di proprietà e non, condotti sotto la responsabilità di un unico Agricoltore, per la produzione di latte. Per sua natura ogni allevamento vede la presenza, oltre che di vacche in lattazione, anche di una percentuale di vacche 'in asciutta', vitelli e manze. Gli allevamenti hanno un unico Codice di Identificazione, rilasciati dall'ASL di competenza, devono inoltre trovare rispondenza nell'anagrafe zootecnica nonché nel fascicolo Aziendale dell'Agricoltore aderente. L'Agricoltore aderente deve mantenere aggiornato il registro di 'carico-scarico'.
Assemblea	l'assemblea generale del Soggetto Gestore;
Capitale iniziale del Fondo	Il capitale iniziale del Fondo, costituito dai Contributi volontari degli Agricoltori aderenti, da eventuali erogazioni finanziarie di soggetti pubblici di cui all'art. 36 paragrafo 1) lettera d) del Reg. (UE) 1305/2013 e s.m.i., ovvero da erogazioni finanziarie di soggetti pubblici o privati non agricoltori attivi.
Comitato	il Comitato di gestione del Fondo, costituito per la gestione del fondo stesso.
Compensazione	la somma versata dal Fondo all'Agricoltore aderente avente diritto, per le perdite dovute al drastico calo di reddito, subite dal Prodotto, a seguito di richiesta di Compensazione, ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento.
Consiglio	il Consiglio d'Amministrazione del soggetto gestore.
Consorzio di Difesa	Il Consorzio Provinciale per la Difesa delle Colture agrarie dalle Avversità Atmosferiche Bolzano – Condifesa Bolzano -, organismo collettivo di difesa di produttori agricoli costituito ai sensi del d.lgs 102/04 e s.m.i..
Contributo di adesione	il contributo associativo volontario, versato dall'Agricoltore, a seguito dell'accoglimento da parte del Soggetto gestore della Domanda di Adesione al Fondo per la costituzione del Capitale iniziale.
Contributo di partecipazione	il contributo associativo volontario dell'Agricoltore aderente, per la partecipazione alla copertura annuale mutualistica e per la costituzione della Disponibilità finanziaria annuale del Fondo.
Costi Benchmark	elaborazione del Costo di produzione medio storico ordinario annuale di un insieme di Allevamenti in piena efficienza produttiva, per unità di quantità (q.li; 100 kg), rilevato da Enti e/o Istituzioni preposte Nazionali e/o Regionali. Tale costo convenzionale potrà tenere in considerazione diverse variabili come la classe di dimensione dell'allevamento, la destinazione del latte prodotto, la razza e la zona altimetrica/geografica e dovrà rispondere, nella sua formulazione, a quanto, a tal riguardo, stabilito dalle norme vigenti in materia Comunitarie e Nazionali.
Costi di produzione	i costi sostenuti nell'anno solare di riferimento per l'approvvigionamento dei fattori esterni destinati al processo produttivo dell'anno di competenza. Tali costi corrispondono a quelli relativi alle merci, scorte a fecondità semplice (esempio: fieno, mangimi, farine e integratori alimentari, lettiera, carburanti, energia, medicinali, fecondazioni) e servizi (esempio: veterinario, spese di manutenzione ordinaria dei macchinari e attrezzature, costi di rimonta di stalla, costi di commercializzazione e promozione dei Prodotti) che danno un contributo essenziale alla produzione del Prodotto e alle fasi precedenti alla sua vendita o al conferimento alla Latteria Cooperativa. Sono da escludere qualsiasi costo non direttamente riferibile all'attività di produzione del Prodotto garantito dal Fondo. Ai fini del calcolo verranno utilizzati i costi di produzione risultanti da bilancio d'esercizio per le Imprese che sono tenute alla sua redazione e Costi Benchmark di produzione per le Imprese che non sono soggette alla redazione del bilancio.

Disponibilità finanziaria annuale	la somma algebrica del Capitale iniziale del Fondo, delle entrate e delle uscite del Fondo, tutte riferite all'anno di competenza e della quota della Riserva volontaria che il Comitato stabilisce annualmente di destinare al pagamento delle Compensazioni.
Domanda di adesione	richiesta libera e volontaria presentata dall'Agricoltore aderente al Soggetto Gestore, come previsto dall'art. 6 del D.M. del MiPAAF n. 10.158 del 5 maggio 2016, per poter aderire al Fondo per un periodo minimo di tre anni.
Domanda di partecipazione	richiesta annuale degli Agricoltori aderenti al Fondo, per accedere alla copertura annuale del Fondo, emessa ai sensi dell'art. 7 del D.M. del MiPAAF n. 10.158 del 5 maggio 2016 e a quanto previsto al riguardo dal vigente PGRA.
Fondo	il Fondo di mutualizzazione denominato "Fondo mutualistico IST Settoriale Latte Bolzano", come disciplinato dall'art. 36 paragrafo 1) lettera d) del Reg. (UE) 1305/2013 e s.m.i., dal D.M. del MiPAAF n. 10.158 del 5 maggio 2016 e dal presente Regolamento.
Fondo di Mutualizzazione	il patrimonio autonomo rispetto a quello del Soggetto Gestore attraverso il quale gli Agricoltori Aderenti possono beneficiare delle Compensazioni in caso di perdite economiche subite a seguito di calo drastico di Reddito, derivante da crisi di mercato e/o altre condizioni negative previste dalla normativa di riferimento.
Franchigia	le centesime parti di perdita di Reddito d'esercizio escluse dalla Compensazione.
Latteria Cooperativa	Le latterie cooperative della Provincia di Bolzano aderenti alla Federazione latterie Alto Adige o altre organizzazioni aventi le medesime finalità, i cui Agricoltori aderenti sono soci, le quali provvedono, tra l'altro, a liquidare agli Agricoltori aderenti, gli importi relativi ai conferimenti del Prodotto, annualmente consegnato per la vendita, che costituisce, l'ammontare dei Ricavi delle vendite.
Limite di compensazione	l'importo massimo spettante all'Agricoltore aderente, in caso di danni riconoscibili a termini del presente Regolamento, nei limiti previsti dal Reg. (UE) 1305/2013 e s.m.i..
MiPAAF	il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.
Organi amministrativi	l'Assemblea e il Consiglio d'Amministrazione del Soggetto gestore, per le rispettive competenze attribuite dallo Statuto.
PGRA	il Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura Annuale, emesso con Decreto dal MiPAAF in base al d.lgs 102/04 e s.m.i. e alle normative Comunitarie in materia.
PISRA	il Piano di Stabilizzazione del Reddito Aziendale, come stabilito dal PSRN corrente per i Fondi IST Settoriali e dal PGRA.
Prodotto	il latte proveniente dalla mungitura delle vacche in lattazione presenti nell'Allevamento dell'Agricoltore aderente, prodotto e conferito alla Cooperativa nell'anno solare, in rispondenza alle specifiche discipline e norme in vigore per tale produzione;
Reddito	$(R + P + I) - C$ dove: R = Ricavi delle vendite; P = Premi/Aiuti pubblici; I = Indennizzi (assicurativi o fondi mutualistici); C = Costi di produzione (soli costi diretti; con l'esclusione del costo della manodopera, interessi/mutui, quote - ammortamento e assicurazione del capitale fondiario) da bilancio o benchmark.
Reddito medio	la media aritmetica triennale del Reddito, o dei cinque anni precedenti escludendo l'anno con il Reddito più basso e quello con il Reddito più alto.
Reddito d'esercizio	Il Reddito relativo al Prodotto dell'anno solare di riferimento.
Ricavi delle vendite	i ricavi derivanti dal conferimento alla Latteria Cooperativa di tutta la produzione del latte dell'Allevamento dell'Agricoltore aderente, nell'anno solare di riferimento (latte munto dal 1 gennaio al 31 dicembre), comprovata dalle fatture/liquidazioni (anticipi e saldi), al netto dell'IVA, rilasciate dalla Latteria Cooperativa.
Richiesta di compensazione	la richiesta effettuata dall'Agricoltore aderente, al verificarsi del Trigger Event, in caso di perdita di reddito superiore al - 20%, rispetto al Reddito medio.
Riserva volontaria	la parte della Disponibilità finanziaria annuale del Fondo accantonata a riserva per le disponibilità finanziarie delle annate successive.
Scoperto	la percentuale della perdita di Reddito, compensabile a termini di Regolamento, che rimane a carico dell'Agricoltore aderente.
Soggetto Gestore	Il Consorzio di difesa, in possesso del riconoscimento, da parte dell'AdG, di Soggetto Gestore del Fondo.



Regolamento

Soglia	la percentuale di perdita di Reddito d'esercizio rispetto al Reddito medio, stabilita dall'art. 39 bis Reg. (UE) 2393/2017 che modifica ed integra il Reg. UE 1305/2013 e dalle norme nazionali in materia, superata la quale, si attiva il diritto alla Compensazione.
Sovracompensazione	cumulo di aiuto all'Agricoltore aderente per effetto di Compensazioni relative al presente Fondo e ad altri strumenti di sostegno nazionali, unionali o di indennizzi di assicurazioni private che presi in aggregato superano il Reddito medio triennale.
Tecnici	periti incaricati dal Soggetto gestore per la determinazione e individuazione delle cause che possono indurre perdite di reddito, in possesso di adeguate competenze professionali estimative/agronomiche riferite al Prodotto coperto dal Fondo, in conformità a quanto stabilito dalle norme Comunitarie e nazionali in materia.
Trigger Event	il conclamato verificarsi di un generalizzato stato di crisi di mercato, che determina una variazione negativa del 15% dei Redditi degli Agricoltori rispetto al Reddito medio del triennio precedente. Tale accadimento, che può essere causato da una caduta dei prezzi alla produzione o da un innalzamento dei costi di produzione, viene rilevato ed attestato dall'Autorità di Gestione o dagli Enti delegati ed è condizione necessaria per attivare le richieste di compensazione da parte degli agricoltori. L'individuazione e l'attestazione del Trigger Event, in mancanza di dichiarazione al riguardo dell'AdG (ISMEA o altra Istituzione competente in materia), come definito nel punto precedente, possono essere effettuate dal Soggetto Gestore del Fondo in base a dati amministrativi (es. fatture di vendita o di acquisto), che confermano uno stato di crisi di mercato generalizzato, a danno degli Agricoltori aderenti al Fondo operanti in un determinato settore produttivo o area territoriale.
UBA	Unità di bestiame adulto, rapportato all'allevamento bovino attraverso i relativi fattori di conversione.

Art. 2

Scopo del Fondo - ambito operativo

1. Il presente Regolamento nel rispetto dell'art. 39 bis del Reg. (UE) 2393/2017 che modifica ed integra il Reg. UE 1305/2013 e del D.M. 5 maggio 2016 e s.m.i. e di tutte le altre norme nazionali in vigore, disciplina le regole generali di funzionamento del Fondo, destinato a compensare i danni subiti dagli Agricoltori aderenti al Fondo per i drastici cali di Reddito derivanti da crisi di mercato e/o altre condizioni negative previste dalla normativa di riferimento.
2. Tali compensazioni sono riconosciute agli Agricoltori aderenti, che abbiano attivato la copertura mutualistica nei termini del presente Regolamento, in riferimento a quanto riportato nel PiSRA e alle disposizioni tutte del PGRA;
3. L'adesione al Fondo è volontaria e lo stesso non persegue scopo di lucro.

Art. 3

Partecipazione al Fondo

La partecipazione al Fondo è riservata agli Agricoltori che:

1. siano soci conferenti della Latteria cooperativa e del Consorzio di difesa;
2. abbiano richiesto volontariamente l'adesione al Fondo di mutualizzazione in conformità a quanto stabilito all'art.6 - Adesione al Fondo -, per un periodo minimo di 3 anni;
3. ottemperino a quanto stabilito al successivo art. 6 - Adesione al Fondo;
4. conseguentemente ai punti precedenti, si obblighino a sottoscrivere, ogni anno dei tre previsti, la domanda di partecipazione alla copertura mutualistica, per le produzioni lattiere con riferimento al proprio PiSRA;
5. si obblighino a conferire alla Latteria cooperativa l'intera produzione lattiera aziendale dell'anno.

Art. 4

Requisiti di ammissibilità

1. Non sono ammessi al Fondo i soggetti:
 - a. che si trovino in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo od in relazione ai quali sia in corso un procedimento per la dichiarazione delle predette situazioni ostative all'ammissione;
 - b. nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta per reati gravi di danno dello Stato o della Pubblica Amministrazione che incidono sulla moralità professionale. La non ammissibilità opera nel caso in cui le predette fattispecie siano configurabili in capo all'Agricoltore, al titolare dell'impresa individuale, ai 7 Fondo IST singoli soci nel caso di società in nome collettivo, ai soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, agli amministratori muniti di rappresentanza ovvero al socio unico persona fisica, od al socio di maggioranza se trattasi di società con almeno quattro soci se trattasi di altro tipo di società o di consorzio. Il divieto non opera nel caso in cui il reato sia stato depenalizzato, in caso di riabilitazione ovvero quando il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna od in caso di



Art. 5

Comitato di gestione

- revoca della condanna medesima;
- c. nei cui confronti sia applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231. La non ammissibilità opera nel caso in cui le predette fattispecie siano configurabili in capo all'Agricoltore, al titolare dell'impresa, ai singoli soci nel caso di società in nome collettivo, ai soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, agli amministratori muniti di rappresentanza ovvero al socio unico persona fisica, od al socio di maggioranza se trattasi di società con almeno quattro soci se trattasi di altro tipo di società o di consorzio;
- d. nei cui confronti sia in corso, anche ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 48 della Legge del 24 dicembre 2012 n. 234, una procedura conseguente ad una decisione di recupero di cui all'art. 14 del Reg. (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999;
- e. non rispettino le condizioni previste al precedente art. 3.

2. Al momento della presentazione della Domanda di adesione al Fondo, gli Agricoltori interessati producono al Soggetto Gestore, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, specifica dichiarazione attestante la non ricorrenza delle ipotesi di cui al precedente comma 1 ostative all'ammissione al Fondo.

3. Gli Agricoltori, inoltre, per essere ammessi al Fondo, devono risultare essere in possesso dei requisiti previsti al precedente art. 3 – Partecipazione al Fondo.

4. In caso di perdita dei requisiti di ammissibilità l'Agricoltore è escluso dal Fondo;

5. Ferme restando le sanzioni derivanti dall'applicazione delle norme europee, qualora, anche in sede di eventuale liquidazione del contributo o della compensazione previsto in favore dell'Agricoltore, dovesse emergere in capo al singolo beneficiario la ricorrenza di una delle ipotesi di cui ai precedenti commi 1, lo stesso decadrà dal beneficio con conseguente obbligo di restituzione di quanto percepito, maggiorato degli interessi al saggio di cui al D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, con decorrenza dalla data della ricezione del rimborso erogato.

1. La gestione operativa del Fondo è svolta da un Comitato composto da:

- a) il Presidente del Comitato e altri due membri proposti dal Consiglio del Soggetto Gestore; il Presidente, deve risultare membro effettivo del Consiglio di amministrazione del Soggetto gestore;
- b) da quattro membri in rappresentanza delle Latterie cooperative, in ragione degli apporti complessivi in termini di contributi annui versati dagli agricoltori partecipanti alla copertura, riferibili ad ogni singola Latteria cooperativa, tali membri devono risultare essere Agricoltori aderenti e partecipanti alla copertura annuale prevista dal Fondo, all'atto della nomina, nonché soci di una Latteria cooperativa (al primo anno di avvio del Fondo è richiesto solo quest'ultimo requisito);
- c) tutti questi componenti sono designati dall'Assemblea del Soggetto gestore a termini di Statuto;
- e) un membro in rappresentanza della Provincia Autonoma di Bolzano.

Il Presidente del Comitato, nomina, di volta in volta, un Segretario con il compito di redigere il verbale delle riunioni, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Comitato è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei componenti eletti, tra cui il Presidente; le decisioni sono stabilite a maggioranza dei presenti; in caso di parità di risultato, il voto del Presidente vale il doppio.

2. Nell'ambito e in esecuzione delle direttive impartite dagli Organi amministrativi, il Comitato ha il compito di definire annualmente gli elementi di funzionamento del Fondo, tra cui:

- a) se all'uopo delegato dagli Organi amministrativi, la misura del Contributo di adesione, la misura, la data e le modalità del versamento del Contributo di partecipazione alla copertura annuale, nonché le modalità e termini di partecipazione alla copertura mutualistica, in ottemperanza alle norme in materia previste e al Regolamento;
- b) l'individuazione dell'Event Trigger, nei casi in cui le norme in vigore lascino, tale facoltà, in capo al Soggetto gestore;
- c) disponibilità finanziaria annuale del Fondo e limiti della compensazione, nel ri-



- spetto dei limiti di legge, per Agricoltore aderente;
- d) prospetto di liquidazione delle Compensazioni agli Agricoltori aderenti, aventi diritto, a termini di Regolamento;
 - e) modalità e tempi di erogazione delle Compensazioni;
 - f) Riserva volontaria;
 - g) la definizione dei termini di un'eventuale copertura assicurativa/riassicurativa del Fondo al fine di aumentarne la Disponibilità finanziaria;
 - h) le disposizioni, in relazione al presente Regolamento, si rendessero necessario per l'ordinata e sostenibile gestione del Fondo, anche in merito ai rapporti tra Fondo e Agricoltori;
 - i) l'ammissione, la decadenza, il subentro dei soci e le relative scadenze.

I sopra indicati punti sono stabiliti nei tempi e nei modi dallo stesso Comitato, in ottemperanza e per il corretto assolvimento di tutti gli adempimenti e scadenze previsti dalle norme correnti.

3. I componenti decadono dall'incarico alla medesima scadenza di quella prevista per i componenti degli Organi amministrativi del Soggetto gestore, a termini di Statuto.

4. Ai componenti spetta un gettone di presenza ed il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del mandato.



Regolamento

Art. 6

Adesione al Fondo e decadenza

1. Per aderire al Fondo, gli Agricoltori devono sottoscrivere una domanda redatta, in ottemperanza alle norme correnti, secondo il modello predisposto dal Comitato, entro la data stabilita al riguardo dal Comitato, che prevede:
 - espressa accettazione delle previsioni del presente Regolamento e delle deliberazioni adottate dagli Organi amministrativi e dal Comitato;
 - durata dell'adesione, comunque, non inferiore a tre anni;
 - se previsto, entità, modalità e termini di versamento del Contributo di adesione triennale al Fondo;
 - la dichiarazione delle non ricorrenza delle cause ostative di cui al comma 1 dell'art. 4 'Requisiti di ammissibilità';
 - l'impegno triennale al pagamento del Contributo di partecipazione, relativo alla copertura mutualistica annuale, nella misura stabilita dagli Organi amministrativi o dal Comitato di Gestione se al riguardo autorizzato.
2. La Domanda di adesione al Fondo dovrà inoltre espressamente prevedere lo scioglimento del rapporto nell'ipotesi di mancata autorizzazione da parte dell'AdG del Soggetto Gestore.
3. Entro 30 giorni dal ricevimento della Domanda di adesione il Comitato decide circa l'ammissibilità al Fondo dell'Agricoltore richiedente e comunica allo stesso eventuali cause o motivazioni che comportino la non accettazione della Domanda di adesione. L'eventuale ricorso dell'Agricoltore avverso la non accettazione, decisa dal Comitato e comunicata allo stesso Agricoltore per lettera raccomandata o PEC, dev'essere presentata all'interessato entro 10 giorni da tale comunicazione al Collegio dei Probi Viri del Soggetto gestore; qualsiasi decisione in merito presa dal Collegio dei Probi Viri, viene assunta come propria dal Comitato.
4. Il mancato rispetto nonché accettazione delle deliberazioni legittimamente assunte dagli Organismi del Fondo da parte dell'Agricoltore aderente ed il venir meno dei requisiti oggettivi e soggettivi e il non rispetto dall'obbligo di informativa verso il Fondo in ordine a tutta la documentazione necessaria ai fini

dell'accesso alla copertura mutualistica, comporta la decadenza dell'adesione al Fondo, come previsto al precedente art. 4; l'eventuale ricorso dell'Agricoltore avverso la decadenza dello stesso, decisa dal Comitato e comunicata allo stesso Agricoltore per lettera raccomandata o PEC, dev'essere presentata dall'interessato entro 10 giorni da tale comunicazione al Collegio dei Probi Viri del Soggetto gestore; qualsiasi decisione in merito presa dal Collegio dei Probi Viri, viene assunta come propria dal Comitato; l'eventuale riammissione al Fondo potrà avvenire previa Domanda di adesione al Fondo come previsto ai precedenti commi del presente articolo.

5. È fatto divieto di cedere a terzi la propria partecipazione al Fondo.

Art. 7

Domanda di partecipazione alla copertura - decorrenza e scadenza

1. Gli Agricoltori aderenti, al fine di accedere alla copertura mutualistica del Fondo, sono tenuti a sottoscrivere una Domanda di partecipazione alla copertura mutualistica, entro i termini stabiliti dalle norme in vigore, che specifichi:
 - durata della copertura mutualistica: dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, per la produzione lattiera dell'Agricoltore aderente, consegnata alla Cooperativa entro tali date;
 - il Reddito medio annuale (storico aziendale come da Definizione) per unità di Prodotto in q.li;
 - il Reddito medio annuale, coperto dal Fondo, come risultanza, delle UBA (da PISRA) moltiplicata la produzione media in quintali latte per UBA e a sua volta moltiplicata per il Reddito medio per quintale;
 - la copertura mutualistica, per singolo Agricoltore aderente, che deve comprendere la sua intera produzione lattiera dell'anno di riferimento e corrispondere a tutte le UBA, indicate nel PISRA, relative all'Allevamento da lui condotti;
 - la tariffa applicata, commisurata al rischio nel rispetto di tutte le norme in vigore in materia, l'importo relativo, definiti annualmente dall'Assemblea o dal Comitato se espressamente delegato al riguardo dall'assemblea medesima;

- il contributo a carico (quota) dell'Agricoltore aderente, modalità e termini per il pagamento;
- le modalità e tempistiche di erogazione delle Compensazioni, con l'accettazione della possibilità, in caso di pluralità e concorrenza di richieste di Compensazione, che la compensazione stessa sarà comunque limitata e assoggettata alla Disponibilità finanziaria annuale del Fondo, definita annualmente dal Comitato;
- di conoscere e accettare che il diritto alla compensazione si attiva esclusivamente al superamento della Soglia di danno e a quanto stabilito dal Regolamento del Fondo nonché dagli organi al proposito delegati, con particolare riferimento alla presenza di Franchigie, Scoperti e/o di qualsiasi altro limite alla compensazione;
- di conoscere e accettare che, in ottemperanza quanto al proposito previsto dal PRGA, la compensazione riconosciuta non potrà comunque essere superiore al 70% e minore del 20%, della perdita di reddito subita nell'anno, con un limite massimo di 460.000 €;
- tutte le altre informazioni previste, al riguardo, dal PGRA;
- l'obbligo di allegare la documentazione prevista dal Comitato ai fini dell'accesso alla copertura mutualistica di comunicare entro 10 giorni dal verificarsi di tutti i fatti relativi all'Agricoltore aderente che comportino modifiche dei diritti nascenti dall'adesione al Fondo;
- l'impegno a garantire una gestione aziendale basata su ordinari requisiti di diligenza personale e professionale, e in particolare, un utilizzo delle potenzialità produttive dell'azienda in linea con le attività di allevamento realizzate negli anni di riferimento per la definizione del Reddito medio protetto e comunque in linea con le normali pratiche zootecniche per la produzione di latte;
- di obbligarsi, pena la decadenza al diritto alla Compensazione dei danni, a comunicare entro il 31 di Maggio dell'anno successivo a quello il cui Reddito è garantito dal Fondo, al Soggetto Gestore, comunque prima del ricevimento di eventuali Compensazioni a termini del presente Regolamento, ogni eventuale liquidazione percepita sulla base di altre previsioni normative o derivanti da strumenti assicurativi (Agevolati e non) relativamente al Prodotto garantito dal Fondo, come previsto al comma 2 del successivo art. 10;

- l'autorizzazione all'accesso, anche in via telematica ai dati aziendali dell'Agricoltore, contenuti nei sistemi informativi specificatamente indicati (Banche dati nazionali, Consorzi di Difesa, S.I.A.P., Fascicolo aziendale, e altri documenti specificatamente previsti dalla normativa in vigore per la Gestione del rischio in Agricoltura in seno alla P.A.C. e a quelli della Latteria Cooperativa di riferimento in particolare alle fatturazioni e/o liquidazioni relative al Latte conferito) ed all'utilizzo di tali dati necessari per la gestione del Fondo;
- l'autorizzazione per la Privacy ai sensi delle norme vigenti.

2. Gli Agricoltori aderenti consegnano al Soggetto Gestore, la Domanda di partecipazione alla copertura mutualistica annuale, che riporta anche l'impegno al versamento del Contributo di partecipazione, secondo le modalità previste annualmente dal Comitato.

3. L'adesione al Fondo produce effetti dal momento in cui il Soggetto Gestore, riceve da parte dell'Agricoltore aderente, nelle modalità stabilite dal Comitato di gestione, la Domanda di partecipazione alla copertura annuale del Fondo.

4. La non accettazione, il mancato versamento della quota di Partecipazione alla copertura ed il venir meno dei requisiti di cui all'art. 4 e il mancato versamento dei Contributi, come previsto al successivo art. 8 comma 5, comporta la decadenza della partecipazione al Fondo.

5. Non è consentita la sottoscrizione di più coperture mutualistiche per ogni PISRA - Piano Mutualistico Individuale - o la contestuale attivazione della copertura mutualistica e la stipula di una polizza assicurativa agevolata a valere sul medesimo allevamento/comune a copertura della stessa tipologia di rischio.

6. Premesso l'obbligo della partecipazione per tre anni consecutivi alla copertura mutualistica ed al conseguente versamento del relativo Contributo annuale, come previsto all'art. 6, il Comitato di gestione potrà autorizzare la non partecipazione annuale al Fondo, solo nei casi di dimostrata e giustificata inesistenza della produzione lattiera (come fermo allevamento; cambiamento della destinazione dell'allevamento, altro).

7. La durata della copertura mutualistica non eccede il 31 dicembre di ogni anno ed è riferita alla produzione lattiera conferita alla Latteria Cooperativa entro tale data.

8. E' facoltà del Comitato di effettuare verifiche e richiedere documenti, anche cartacei, sugli atti pervenuti al Soggetto gestore, al fine dell'effettuazione dei controlli.

9. All'atto della sottoscrizione della Domanda di partecipazione alla copertura mutualistica annuale, il Soggetto gestore dovrà fornire all'Agricoltore aderente, che esplicitamente dichiarerà di conoscerle ed accettarle, come previsto al comma 1 del presente articolo, tutte le norme e le condizioni di copertura valide nell'anno considerato.

Art. 8

Versamento e determinazione contributi

1. L'entità del Contributo dovuto da ciascun Agricoltore aderente, per beneficiare della copertura mutualistica, è determinata sulla base dei dati tecnici, fattori e di indici di rischio (come, dimensione della stalla, ubicazione, alimentazione, ecc.), in percentuale rispetto al valore del Reddito medio garantito e alla consistenza di stalla (UBA da PISRA) dell'Agricoltore aderente. Il Comitato, provvede a tale determinazione nei termini previsti al precedente art. 5. Tali Contributi devono essere versati entro la data fissata anno per anno dal Comitato.

2. Per i nuovi soggetti subentranti (solo in casi di continuità aziendale ai sensi della normativa UE) ad ogni Agricoltore già aderente al Fondo, si applicano i medesimi criteri di calcolo dei Contributi e delle Compensazioni stabiliti per l'Agricoltore cedente. A tal fine il Socio subentrante deve inoltrare al Comitato, la domanda di subentro in data precedente a quella di sottoscrizione della Domanda di partecipazione alla copertura valida per l'anno successivo a quello dell'avvenuto subentro e comunque entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno dell'avvenuto subentro, in cui tra l'altro, il Socio subentrante, dichiara la non ricorrenza delle cause ostative di cui al comma 2 dell'art.

4. Il Comitato decide circa l'ammissibilità dell'Agricoltore richiedente al subentro e comunica allo stesso eventuali cause o motivazioni che comportino la non ricorrenza del diritto al subentro; l'eventuale ricorso dell'Agricoltore avverso la non ammissione, decisa dal Comitato e comunicata allo stesso Agricoltore per lettera raccomandata o PEC, dev'essere presentata dall'interessato entro 10 giorni, da tale comunicazione, al Collegio dei Proviviri del Soggetto gestore; qualsiasi decisione in merito, presa dal Collegio dei Proviviri, viene assunta come propria dal Comitato. Resta inteso che l'Agricoltore aderente subentrante, assume tutti gli impegni e gli obblighi in capo al precedente Agricoltore a cui è subentrato.

3. In ossequio alle norme vigenti, l'entità del Contributo di partecipazione annuale alla copertura mutualistica a carico dei singoli Agricoltori aderenti non sarà differenziata in relazione agli anni di partecipazione al Fondo.

4. I contributi sono irripetibili.

5. Ai sensi di quanto previsto al comma 1 dell'art. 6, il mancato versamento del Contributo di partecipazione, nella sua totalità, al Fondo, comporta la decadenza del Socio dal Fondo.

Art. 9

Richiesta di compensazione

1. La richiesta di Compensazione dovrà pervenire al Soggetto gestore da parte dell'Agricoltore partecipante alla copertura mutualistica, entro 5 giorni dal momento in cui, lo stesso, viene a conoscenza delle condizioni in grado di causare perdite superiori al 20% del proprio Reddito medio aziendale, dovute solo, o anche, alla volatilità dei prezzi delle produzioni lattiere nell'anno. La richiesta comunque non deve pervenire al Soggetto gestore dopo il 31 dicembre dell'anno successivo alla propria partecipazione alla copertura annuale del Fondo.

2. E' ammessa la raccolta e l'invio delle singole richieste di compensazione al Soggetto Gestore del fondo, da parte della Cooperativa, allorquando le condizioni,



Regolamento

di cui al comma precedente, interessino parte dei propri soci conferenti.

Art. 10

Eventi oggetto di compensazione e loro quantificazione

1. Al verificarsi del calo drastico del reddito, nei termini di cui all'articolo 39 bis, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i., attestato dal superamento del Trigger Event, il Fondo, a seguito della richiesta di compensazione effettuata dall'Agricoltore aderente, nei termini e secondo le modalità fissate dal presente Regolamento, può riconoscere Compensazioni previste dal Fondo. La rilevazione del 'Trigger Event' e la sua dichiarazione e/o attestazione, sono effettuate e producono i relativi effetti conseguenti all'attività del Fondo, in base alle norme correnti in vigore.

2. Le Compensazioni sono erogate nel rispetto dei limiti di cui agli articoli 39 bis del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e del PSRN vigente, cioè devono essere inferiori al 70% e comunque non al di sotto del 20% della perdita di Reddito medio dell'Agricoltore aderente. Il Comitato di Gestione nel calcolare e prima di erogare le Compensazioni ai soci aventi diritto, verifica, in base alla documentazione in suo possesso, la non esistenza di sovracompensazioni per effetto del cumulo con altri strumenti di sostegno nazionali o unionali o di strumenti assicurativi privati. A tal fine l'Agricoltore aderente ha l'obbligo di comunicare, al Soggetto Gestore, entro il 31 maggio dell'anno successivo alla Copertura mutualistica annuale, eventuali liquidazioni di ulteriori compensazioni, aiuti e indennizzi percepiti sulla base di altre previsioni normative o derivanti da strumenti assicurativi privati.

3. Le Compensazioni sono erogate dal Fondo, in conformità alle disposizioni unionarie e nazionali in materia, e nella misura e con i criteri previsti dal presente Regolamento, verificato il drastico calo di Reddito d'esercizio dell'Agricoltore aderente, superiore al 20% del suo Reddito medio annuo.

4. Le specifiche modalità di calcolo delle Compensazioni, che terranno conto di tutte le condizioni di questo Regolamento, in particolare del verificarsi del Trigger Event, del superamento della Soglia, dell'applicazione della Franchigia e/o degli altri limiti alla compensazione e delle Esclusioni, sono riportate nell'ALLEGATO DETERMINAZIONE DELLE COMPENSAZIONI.

5. Nelle situazioni in cui il Comitato ne ravveda la necessità, il medesimo può incaricare propri Tecnici, per verificare la compensabilità delle perdite a termini del presente Regolamento.

Art. 11

Esclusioni

1. Il Fondo, benché sia stato certificato il Trigger Event, non riconosce alcuna Compensazione per:
 - a) danni conseguenti ad errate o non idonee conduzioni dell'allevamento ad indirizzo lattiero;
 - b) danni conseguenti a epizootie o malattie in genere del bestiame allevato (salvo quanto diversamente stabilito dal Comitato);
 - c) danni verificatisi in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
 - d) mutata consistenza di stalla a qualsiasi causa dovuta;
 - e) provvedimenti dell'autorità sanitaria per l'eradicazione delle epizootie (abbattimenti e fermo stalla ecc.);
 - f) danni dovuti a cause fisiologiche causate dal cambiamento ambientale e/o dall'alimentazione;
 - g) abigeato, perdita di bestiame non custodito o custodito in stalle o situazioni ricoveri non appropriate per il benessere animale e, se in alpeggio, senza la necessaria vigilanza;
 - h) perdite economiche per mancato o minor incasso dell'importo fatturato alla vendita del prodotto per insolvenza e/o stato di dissenso economico dell'acquirente;
 - i) fermo di stalla, totale o parziale, a causa di qualsiasi danno accidentale (es. da avversità/calamità naturali, incendio, crolli, guasti degli impianti di stalla, ecc.);
 - j) la parte di danno che comporta, sommata

- ad altri aiuti, una sovracompenrazione;
- k) drastico calo di reddito che non supera la Soglia di accesso alla compensazione;
- l) mancato rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 12

Franchigia, scoperto – limite di compensazione

1. franchigia/Scoperto

Il Fondo interviene e remunera le perdite al netto della Franchigia e/o Scoperto stabiliti annualmente dal Comitato.

2. Limite di compensazione

In ogni caso il Fondo non è tenuto a riconoscere all'Agricoltore aderente alcun importo, a titolo di Compensazione per le perdite di Reddito d'esercizio superiore ai limiti, per Agricoltore aderente, stabiliti annualmente dal Comitato; comunque la Compensazione riconosciuta dal Fondo ai singoli Agricoltori aderenti, dovrà essere inferiore al 70% dell'effettiva perdita di Reddito di esercizio nell'anno, non superiore ai 460.000 (quattrocentosessantamila) euro e a quanto previsto ai commi 2 e 3 del successivo art. 13.

Fermo restando quanto sopra, comunque all'Agricoltore aderente spetta almeno il 20% della Compensazione determinata ai sensi del presente Regolamento.

Art. 13

Natura del contributo annuale e limite di prestazione del Fondo

1. Il versamento di Contributi di partecipazione al Fondo non è equiparabile al premio assicurativo e non dà alcun diritto sinallagmatico agli Agricoltori aderenti che versano i Contributi.
2. Il riconoscimento delle perdite di Reddito d'esercizio a favore degli Agricoltori Aderenti, che hanno attivato la copertura mutualistica annuale, avviene nei limiti delle disponibilità del Fondo specificamente destinate annualmente dal Comitato alle Compensazioni. In caso di insufficiente disponibilità, la refusione delle perdite verrà eseguita in forma proporzionale tra tutti gli aventi diritto.

3. L'erogazione delle Compensazioni spettanti, è effettuata agli Agricoltori aderenti, in regola con il versamento dei Contributi, entro le date stabilite annualmente dal Comitato.

4. Il Soggetto gestore, allo scopo di aumentare la Disponibilità finanziaria annuale destinata all'erogazione delle Compensazioni, a favore degli Agricoltori aderenti danneggiati, che hanno attivato la copertura mutualistica annuale, può ricorrere a stipulare contratti assicurativi, ove applicabile, riassicurativi o partecipare a fondi locali, regionali, interregionali o nazionali.

Art. 14

Determinazione della riserva volontaria

1. Il Fondo accantona a Riserva volontaria un importo pari ad una percentuale stabilita dal Comitato, del montante complessivo dei Contributi di ciascun anno.

2. L'accantonamento non dà in nessun caso diritto a restituzione agli Agricoltori aderenti, come a qualsiasi altro soggetto, salvo quanto previsto all'art. 15 che segue.

3. La Riserva volontaria è incrementata ogni anno dell'eventuale importo residuo della Disponibilità finanziaria annuale, dopo l'erogazione delle Compensazioni e da somme versate da qualsiasi soggetto privato.

4. Il Comitato annualmente stabilisce l'entità da destinarsi a Disponibilità finanziaria annuale per l'erogazione delle Compensazioni.

Art. 15

Contributi pubblici

1. Il Soggetto gestore, nei termini e con le modalità previste dalla normativa, presenta all'Autorità competente un piano economico-finanziario pluriennale del Fondo e predispone annualmente la domanda all'Organismo Pagatore per ottenere le compensazioni finanziarie a favore del Fondo previste dal PGRA vigente.

2. I contributi finanziari possono coprire:

- le spese amministrative di costituzione del Fondo, ripartite al massimo su un triennio in misura decrescente;
- gli importi versati dal Fondo di mutualizzazione a titolo di Compensazioni finanziarie agli Agricoltori aderenti. Il contributo finanziario può inoltre riferirsi agli interessi sui mutui commerciali contratti dal Fondo di mutualizzazione ai fini del pagamento delle Compensazioni finanziarie agli Agricoltori aderenti in caso di crisi;
- le integrazioni dei pagamenti annuali, delle imprese aderenti, al Fondo;
- il Capitale iniziale del Fondo di mutualizzazione.

3. Secondo le tempistiche contemplate dalle norme in vigore, inoltre il Soggetto gestore provvederà a trasmettere all'autorità competente, le previste comunicazioni e relazioni, di cui all'art. 5 del D.M. n. 1411 del MIPAAF del 7/2/2019 come: requisiti di cui all'art.9 del D.M. n. 10158 del 5 Maggio 2016, aggiornamenti sulla consistenza della compagine sociale, relazione sull'attività annuale svolta, rendicontazione dei movimenti in entrata e in uscita, modifiche dello Statuto o del presente Regolamento, accensione di eventuali mutui finalizzati al pagamento delle Compensazioni ai propri Agricoltori aderenti, per gli effetti della copertura delle perdite previste dal Fondo.

Art. 16

Finanziamenti bancari

1. Gli Organi amministrativi del Soggetto gestore, annualmente, possono stabilire di aumentare, fino ad un massimo del 200% del capitale presente nel Fondo, al momento della richiesta, con ricorso al finanziamento bancario. La contrazione di finanziamenti e mutui non può prevedere per il singolo caso un indebitamento superiore a 36 mesi.

Art. 17

Bilancio e contabilità

1. La contabilità del Fondo di Mutualizzazione deve essere tenuta separata da



eventuali altre attività del Soggetto Gestore, mediante l'individuazione nel piano dei conti di specifici sotto-conti. Le operazioni finanziarie devono essere effettuate su un apposito conto corrente bancario, distinto da quello destinato alla gestione del Soggetto Gestore, i cui interessi attivi ed eventuali proventi patrimoniali di investimenti, incrementano di pari importo la Riserva volontaria, che non può essere destinata a scopi diversi da quelli previsti dalla Delibera dell'Assemblea che ha deliberato la costituzione del Fondo. Il Soggetto Gestore è tenuto a rendicontare, entro la data di chiusura del proprio esercizio finanziario, tutti i movimenti in entrata ed uscita che interessano l'attività del Fondo.

2. Il Soggetto Gestore deliberare all'inizio di ogni anno di investire parte delle risorse del Fondo di Mutualizzazione poste a bilancio in:

- depositi in conto corrente vincolati per un periodo non superiore a dodici mesi, presso Intermediari finanziari con rating corrente non inferiore ad A;
- titoli a reddito fisso emessi o garantiti dalla Repubblica Italiana, dagli Stati appartenenti all'Unione Europea, da organismi sovranazionali.



Regolamento



3. Le entrate del Fondo sono costituite da:

- a) contributi dagli Agricoltori aderenti al Fondo;
- b) contributi previsti dai Regg. (UE) 1305/2013 e 2393/2017 Paragrafo 1) lettera d) e da eventuali altri contributi Nazionali e/o Regionali e/o contributi di privati;
- c) risarcimenti assicurativi e/o riassicurativi;
- d) compensazioni o integrazioni della Disponibilità finanziaria da parte di fondi mutualistici locali, regionali, interregionali o nazionali;
- e) proventi patrimoniali di investimenti e rendite finanziarie;
- f) finanziamenti bancari e mutui commerciali.

4. Le uscite del Fondo sono rappresentate da:

- a) versamenti delle Compensazioni agli Agricoltori aderenti;
- b) spese di assicurazione e/o di riassicurazione per la copertura della quota di rischio non garantita direttamente dal Fondo;
- c) apporti per l'adesione o integrazioni della Disponibilità finanziaria a fondi mutualistici locali, regionali, interregionali o nazionali;
- d) dovessero essere necessarie, eventuali spese di perizia;
- e) spese di gestione della struttura organizzativa destinata alla gestione del Fondo, nel limite massimo del 5% della dotazione annuale complessiva del Fondo;
- f) oneri per spese e operazioni effettuate sul conto corrente ed interessi passivi e rientri capitale dei finanziamenti e dei mutui.

Art. 18

Organo di controllo

1. Come previsto nello Statuto del Soggetto gestore, il controllo legale e contabile sulle operatività e rendicontazioni del presente Fondo, spetta al Collegio Sindacale del Soggetto gestore medesimo.

Art. 19

Sanzioni

1. L'Agricoltore aderente che contravviene alle disposizioni del presente Regolamento nonché alle delibere relative alla gestione e al funzionamento del Fondo, deliberati in conformità della legge, dello Statuto del Soggetto Gestore e del presente Regolamento, è passibile delle seguenti sanzioni:

- a) diffida;
- b) penale per il ritardo nel versamento dei Contributi;
- c) sospensione o perdita al diritto dell'erogazione delle Compensazioni;
- d) esclusione delle Imprese dal Fondo e dai benefici mutualistici;
- e) obbligo di restituzione delle eventuali Compensazioni indebitamente percepite, maggiorate dagli interessi, ai saggi di cui al D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, con decorrenza dalla data di incasso della Compensazione;

2. Le sanzioni sono deliberate dal Comitato. L'applicazione delle sanzioni non esclude il diritto al risarcimento dei pregiudizi sofferti dal Fondo.

Art. 20

Durata, recesso e scioglimento

1. La durata del Fondo è fissata fino al 31/12/2050 e sarà prorogabile con Delibera dell'Assemblea.

2. Alla scadenza l'Assemblea potrà deliberare la proroga del Fondo o lo scioglimento.

3. Nell'eventualità dovessero mancare i sostegni comunitari e/o nazionali a favore dei Fondi Mutualistici, come previsti alla costituzione di questo Fondo, o contrarsi in misura significativa o in caso di drastico cambiamento della normativa in materia, tale da rendere il presente Regolamento del Fondo incompatibile con la stessa, l'Assemblea ha facoltà di prorogare l'attività del Fondo, per le sue finalità originarie (beneficio e sostegno dei redditi provenienti dall'attività settoriale, Latte bovino della provincia di Bolzano) anche senza fare riferimento a contesti normativi unionali o nazionali, in materia di sostegno ai Fondi mutualistici.

4. Nel caso di Irregolarità nella Gestione del Fondo, attestata dall'Autorità competente, così come stabilito all'art 14 del D.M. 10158 del 5/5/2016, l'Ente gestore è tenuto alla restituzione dei Contributi pubblici indebitamente percepiti, nelle modalità e forme previste all'art 14 del D.M. 10158 del 5/5/2016 e al comma 8 art.6 del D.M. 1411 del 7/2/2019.

5. In caso di scioglimento il Patrimonio del Fondo di Mutualizzazione verrà destinato ad altri fondi con finalità mutualistica, che, in modo diretto, abbia come destinatari esclusivi dei benefici dagli stessi previsti, i Soci delle latterie Cooperative, secondo quanto sarà deliberato, al riguardo, dall'Assemblea, su proposta del Comitato.



Allegato determinazione delle compensazioni

Stabilità dagli Organi amministrativi del Soggetto gestore o dagli stessi delegata al Comitato di gestione

Ai fini della determinazione delle perdite di Reddito d'esercizio da parte degli Agricoltori aderenti, la perdita dovrà essere comprovata e dimostrata con documenti ufficiali: fatture di vendita, corrispettivi ed altri documenti contabili e fiscali, bollettini di liquidazione, rilasciati dalla Latteria Cooperativa. È facoltà del Comitato richiedere agli Agricoltori aderenti, anche a mezzo di tecnici e/o periti incaricati, ogni documento atto a dimostrare il Reddito medio, il drastico calo dello stesso ritenuto necessario al fine di giustificare l'erogazione della Compensazione.

A termini di Regolamento, pena la decadenza ad ogni diritto alla Compensazione, l'Agricoltore aderente ha l'obbligo di conferire alla Cooperativa l'intera produzione lattiera relativa alle UBA degli allevamenti condotti nell'anno di riferimento.

Per Reddito si intende:

Reddito: Entrate (R + P + I) - Costi (C)

dove:

Entrate

R = Ricavi dalle vendite (conferimenti)

Totale delle fatturazioni/liquidazioni, al netto dell'IVA, della totalità della produzione annuale (obbligo di consegna nella sua totalità alla Latteria Cooperativa) riferita al Prodotto dell'Agricoltore aderente, come indicato nel PISRA.

P = Premi/Aiuti

Tutti i premi e aiuti annuali, strettamente collegati alla produzione di Latte bovino, percepiti in adesione alle provvidenze comunitarie stabilite dalla PAC.

I = Indennizzi

Indennizzi assicurativi collegati alle coperture Bestiame (agevolate e non agevolate) ed eventuali altri benefici provenienti da Fondi Mutualistici, relativi all'anno di competenza, a tutela della produzione di latte bovino coperta dal Fondo.

Costi

C = Costi di produzione

Sono i costi sostenuti nell'anno di riferimento per l'approvvigionamento dei fattori esterni destinati al processo produttivo. Dovranno risultare quelli 'diretti' e riferibili alla produzione dei Prodotti coperti dal fondo. In caso di un fattore destinato a più processi produttivi, l'allocazione della quota del costo dovrà essere effettuata nella logica della proporzionalità. Pertanto, saranno considerati i costi diretti riferibili alle merci, scorte a fecondità semplice e dei servizi, che hanno fornito un contributo essenziale alla produzione del Prodotto e alle fasi precedenti al suo conferimento alla Latteria Cooperativa.

Costi diretti di produzione:

1. acqua ed energia per l'esercizio della produzione di latte bovino;
2. acquisto di animali destinati alla linea latte esclusivamente nell'ambito della rimonta interna di stalla;
3. fieno, mangime, farine ed integratori alimentari;
4. carburanti per l'esercizio della produzione di latte;
5. contoterzismo per servizi correlati all'esercizio della produzione del latte bovino
6. spese per servizi veterinari;
7. acquisto medicinali;
8. manutenzione ordinaria mezzi di produzione (spese di natura ricorrente per il mantenimento della vita utile dei mezzi);
9. manutenzione ordinaria dei mezzi di stalla (spese di natura ricorrente per il mantenimento della vita utile dei mezzi);
10. spese di fecondazione;
11. spese di gestione ordinarie della stalla (igienizzazione, lettini, rimozione liquami, ecc.)
12. eventuali costi di commercializzazione e promozione dei Prodotti direttamente ed esclusivamente sopportati dal Socio aderente;
13. eventuali costi assicurativi (effettivo costo a carico dell'Agricoltore aderente) relativi alle perdite di produzione del latte bovino.

I costi devono essere considerati per l'effettivo onere sopportato dall'Agricoltore in base alle documentazioni fiscali e per competenza relativamente al Prodotto latte bovino e all'esercizio. Per le aziende non

tenute alla redazione del bilancio di esercizio, il calcolo dei Costi di produzione sopra elencati, potrà essere effettuato utilizzando specifici indicatori (Indici di costo - costi standard) costruiti sulla base delle evidenze contabili (documenti fiscali) riferite a un gruppo di aziende (aziende campione opportunamente individuate) rappresentative della specifica realtà produttiva della zona omogenea di riferimento, analisi che verrà effettuata da Enti e Istituzioni pubbliche qualificate (istituzionali - es. ISMEA, Provincia di Bolzano; - Ricerca e sperimentazione: es. Università) e approvata dall'AdG.

Reddito garantito

UBA X Produzione media di latte nell'anno X Reddito medio al q.le

Ove:

UBA: il totale delle UBA dell'anno indicate nel PISRA;

Produzione media di latte per UBA: La media dell'ultimo triennio o degli ultimi 5 anni scartando l'anno con la produzione più elevata e quello con la produzione più bassa, delle produttività in quintali di latte per UBA; la produttività per UBA è uguale al totale della produzione di latte nell'anno, diviso la consistenza media dell'Allevamento in UBA.

Reddito medio al q.le: E' la media dell'ultimo triennio o degli ultimi 5 anni scartando l'anno con il Reddito più elevato e quello più basso, espresso per unità di produzione, in quintali di latte.

ove per Reddito al quintale di ogni anno preso in considerazione, per la determinazione del Reddito medio e di quello d'Esercizio:

si intende, relativamente alla produzione lattiera 1 gennaio 31 dicembre, il totale dei Ricavi dell'anno (totale delle liquidazioni da parte della latteria cooperativa) sommato gli eventuali aiuti/altra provvidenze connesse alla produzione di latte - es. contributi PAC- ed indennizzi per mancate produzioni di latte percepiti (da parte di assicurazioni o eventuali Fondi o altro), diviso i quintali conferiti: il ricavo al quintale così ottenuto è detratto dei Costi annuali al quintale (standard o di bilancio).



Allegato determinazione delle compensazioni

Calcolo della compensazione

Premesso che le compensazioni potranno essere riconosciute, a termini del presente Regolamento, esclusivamente per il settore produttivo o per l'area territoriale per cui è stato dichiarato lo stato di Crisi verificatosi in maniera generalizzata, il Fondo, a tal riguardo, individua il seguente indicatore probante a tal scopo:

un campione rappresentativo di aziende dello specifico settore produttivo o area territoriale oggetto di copertura in cui si sia verificata una perdita di Reddito unitario di Prodotto maggiore del 15% rispetto alla media di Reddito unitario garantito dal Fondo, verifica effettuata sulla base di dati amministrativi, in adesione i conformemente allo sopra citato schema di definizione di Reddito:

$\text{Entrate (R + P + I) - Costi (C)}$.

Determinazione della perdita di Reddito di esercizio al q.le.

Perdita di reddito d'esercizio al quintale

Reddito medio al q.le - Reddito d'esercizio al q.le

Determinazione della compensazione all'agricoltore aderente

Alla perdita di Reddito al quintale viene applicato uno scoperto stabilito annualmente dal Comitato tale da produrre un riconoscimento tra il 70% e il 20% della effettiva perdita di Reddito, come sopra determinata.

Tale perdita al quintale viene moltiplicata per il minor dei seguenti due valori:

- quintali conferiti nell'anno alla Latteria Cooperativa;
- quintali medi garantiti riportati nella Domanda di Partecipazione alla copertura dell'anno.

N.B. se la perdita di reddito d'esercizio rispetto a quella del reddito medio in percentuale, è superiore al 20% (soglia).



Ulteriori informazioni

sul nostro sito internet
www.hagelschutzkonsortium.com



Contatto

Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti.
Tel. 0471 256028
fondi@condifesabz.com
www.hagelschutzkonsortium.com